

MORRI  
ROSSETTI

Legge di conversione  
del Decreto "Cura Italia":  
misure fiscali a sostegno  
di imprese e famiglie

*30 aprile 2020*

## **Legge di conversione del Decreto “Cura Italia”: misure fiscali a sostegno di imprese e famiglie**

La legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“**DL Cura Italia**”), apporta una serie di modifiche alle misure fiscali a sostegno delle imprese e delle famiglie.

La Legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110 ed è **in vigore dal 30 aprile 2020 (“Legge n. 27/2020”)**.

Di seguito una sintesi delle modifiche apportate dalla legge di conversione rispetto al Decreto Cura Italia, già oggetto di un nostro precedente *alert*.

### **Sospensione di adempimenti e versamenti**

#### **Sospensione versamenti IVA per i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**

Viene estesa la platea dei soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di **marzo 2020**.

Nello specifico, intervenendo sulla formulazione dell’articolo 62, comma 3, del DL Cura Italia, viene disposto che anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di **Brescia**, oltre che di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi percepiti, i versamenti IVA che scadono **tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** sono sospesi.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020**, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un **massimo di 5 rate mensili di pari importo**, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Pertanto, qualora i suddetti soggetti residenti nella provincia di Brescia non avessero provveduto al versamento IVA in scadenza nel mese di marzo, possono farlo entro le suddette date senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

#### **Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per i settori più colpiti dal Covid-19**

La legge n. 27/2020 ha integralmente sostituito l’articolo 61 del DL Cura Italia al fine di accorpare le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti che erano contenute nell’articolo 8 del DL 2 marzo 2020, n. 9, provvedimento questo che è stato abrogato, fatti salvi i relativi effetti.

In primo luogo, sono stati inseriti anche gli **esercenti librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite**, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19 che beneficiano della sospensione di alcuni versamenti fiscali e contributivi fino al 30 aprile 2020.

Pertanto, secondo la vigente formulazione dell’articolo 61, per i seguenti soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

- a) imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) **esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;**
- t) ONLUS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del DLgs n. 117/2017.

è disposta dal **2 marzo al 30 aprile 2020**, la sospensione dei termini relativi;

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973);
- b) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- c) ai versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione** entro il **31 maggio 2020 (1° giugno 2020)**, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

E' disposto che devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020 (1° giugno 2020)**, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, anche i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate dai sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' (c.d. "**zona rossa**") nel periodo compreso tra il **21 febbraio e il 31 marzo 2020**.

Per le **sole** federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti si applica fino al **31 maggio 2020** (e non fino al 30 aprile 2020). Per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020**, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### **Altre disposizioni**

#### **Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020**

Mediante l'inserimento del nuovo articolo 61-*bis* del DL n. 18/2020, viene disposto che sono efficaci dal **1° gennaio 2020** le disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini del modello 730, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene prevista l'efficacia a decorrere dal **1° gennaio 2021**.

Il nuovo termine ultimo per la presentazione del modello 730 è il **30 settembre 2020**, sia che si presenti direttamente, che tramite un CAF/professionista o tramite il sostituto d'imposta.

Inoltre, si differisce al **5 maggio 2020** il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

#### **Credito d'imposta per botteghe e negozi**

Viene modificato l'articolo 65 del DL n. 18/2020 disponendo che il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività d'impresa nella misura del **60%** dell'ammontare del canone di locazione di **marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 **non** concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

#### **Erogazioni liberali**

Viene esteso l'ambito dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, comprendendo oltre che lo Stato, le regioni, gli enti locali territoriali, gli enti o le istituzioni pubbliche, le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzate **anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti**. Dette erogazioni, si ricorda,

devono essere finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con riferimento alle stesse, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al **30%**. La detrazione **non** può essere di importo superiore a **€ 30.000**.

Le predette erogazioni liberali sono **integralmente deducibili** dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

### **Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale**

Mediante l'inserimento del nuovo articolo 71-*bis* del DL n. 18/2020 viene introdotta una specifica disciplina per le donazioni anti-spreco per il rilancio della solidarietà sociale.

Nello specifico, la presunzione di cessione (rilevante ai fini IVA e IRES) di cui all'art. 1, D.P.R. n. 441/1997 **non opera** nel caso di **cessione gratuita** dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

In termini concreti, queste cessioni gratuite non sono rilevanti ai fini IVA, pertanto il donante non è tenuto ad autofatturarsi per assolvere l'imposta e non perde il diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti.

La previsione si applica a condizione che:

- a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto di accompagnamento della merce, ovvero un documento equipollente;
- b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto agli obblighi di cui alle lettere, b) e c), ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario.

### **Eliminazione della sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori**

Viene eliminata la previsione, recata dall'articolo 67, comma 4, del DL Cura Italia, con la quale era stata disposta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per effetto di espresso rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 12 del DLgs n. 159/2015 ed in deroga al divieto di proroga dei termini di decadenza e prescrizione previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente). In ragione di detta modifica, i termini di prescrizione e decadenza che scadono **entro il termine del 31 dicembre 2020 non sono più prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.**

### **Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**

Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivi;
- avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali

in scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e 31 maggio 2020**.

La norma ha ad oggetto i versamenti riferibili alle entrate tributarie e non tributarie.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in **unica soluzione** entro il **mese successivo al termine del periodo di sospensione** (i.e. entro il 30 giugno 2020). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Detta sospensione si applica anche:

- agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
- nuovi atti esecutivi di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Le legge di conversione del DL Cura Italia dispone che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa e per soggetti diversi dalle persone fisiche che alla stessa data avevano la sede legale o la sede operativi nel territorio dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' (c.d. "**zona rossa**") i suddetti termini di sospensione decorrono dalla medesima data del **21 febbraio 2020**.

### **Norme in materia di svolgimento delle assemblee delle società ed enti del terzo settore**

Viene disposto che la possibilità di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio nel più ampio termine di **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (in luogo di quello ordinario di 120 giorni) prevista per le società sia **estesa anche alle associazioni e alle fondazioni, ad esclusione delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale**.

Sono estese a tali soggetti anche le ulteriori previste dall'articolo 106 del DL Cura Italia, quali l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e la possibilità che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

MORRI  
ROSSETTI

**Per maggiori informazioni,  
potete contattare  
Davide Rossetti, Name Partner  
([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it))  
o Roberta De Pirro, Responsabile del Centro Studi,  
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)).**

**Piazza Eleonora Duse, 2 | 20122 Milano | [MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)**